



COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Fondo di garanzia Debiti Commerciali. Presa d'atto della non sussistenza dei requisiti per l'accantonamento obbligatorio.

L'anno duemilaventiquattro addì ventuno del mese di febbraio alle ore 8,10 convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
Zucco Carla	Sindaco	si	
Andreoletti Giovanni	Vicesindaco	si	
Rosina Ambrogio	Assessore	si	
Totali n.		3	0

Assiste il Segretario Comunale Cirigliano dr.ssa Carmen.

Riconosciuto il numero legale degli Assessori l'Avv. Zucco Carla nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge n. 145/2018 ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, di istituire con apposita delibera di Giunta o del consiglio di amministrazione, nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Viste le modifiche apportate dall'art.38 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, all'art. 1 comma 859, il quale dispone che:

A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002.

A decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Visto l'art.1 comma 862 della Legge 145/2018 che fissa il termine entro cui la Giunta Comunale deve verificare la sussistenza delle condizioni al cui verificarsi scatta l'obbligo di accantonamento del fondo al 28 febbraio di ogni anno.

Visti i dati pubblicati dal MEF nell'“AreaRGS” relativi ai tempi di pagamento e allo stock del debito al 31/12/2023, relativi al Comune di Sozzago, così riassunti:

- Debito residuo al 31/12/2022: uguale di zero
- Debito residuo al 31/12/2023: uguale a zero

- Tempo medio ponderato di ritardo: - 24 giorni
- Pubblicazione indici trimestrali: effettuata
- Pubblicazione indici annuali: effettuata
- Totale fatture anno 2023: € 474.415,67
- 5% sul totale delle fatture 2023: € 23.720,78

Preso atto che risultano rispettate le condizioni per le quali non occorre effettuare l'accantonamento a bilancio del fondo di garanzia.

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta del Responsabile del Servizio e di Ragioneria.

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di dare atto che la premessa è integralmente approvata.

2) Di dare atto che il Comune di Sozzago ha rispettato i parametri previsti dalla normativa e pertanto non è tenuto all'accantonamento del Fondo di Garanzia Crediti Commerciali per l'annualità 2024.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Zucco Avv. Carla)
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO
(Cirigliano dr.ssa Carmen)
firmato digitalmente